

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/751 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2017****che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2205 ⁽²⁾, (UE) 2016/592 ⁽³⁾ e (UE) 2016/1178 ⁽⁴⁾ stabiliscono quattro categorie di controparti ai fini della data di decorrenza dei rispettivi obblighi di compensazione. Le controparti sono classificate in base al loro livello di capacità giuridica e operativa e alla loro attività di negoziazione in relazione ai derivati OTC.
- (2) Ai fini di una tempestiva e regolare applicazione dell'obbligo di compensazione sono stati previsti periodi transitori scaglionati per le diverse categorie di controparti.
- (3) La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3 tiene conto del fatto che la maggior parte di esse può avere accesso a una controparte centrale solo diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto.
- (4) Le controparti con il livello più basso di attività in derivati OTC sono comprese nella categoria 3. Dati recenti indicano che le controparti appartenenti a tale categoria incontrano notevoli difficoltà nell'adozione dei preparativi necessari per la compensazione dei contratti derivati OTC. Ciò è dovuto alla complessità di entrambi i tipi di accesso ad accordi di compensazione, vale a dire la compensazione per il cliente (*client clearing*) e la compensazione per il cliente indiretto (*indirect client clearing*).
- (5) In primo luogo, per quanto riguarda gli accordi di compensazione per il cliente, i partecipanti diretti sono scarsamente incentivati a sviluppare notevolmente la loro offerta a causa di problemi legati ai costi. Ciò vale a maggior ragione per le controparti con un volume limitato di attività in derivati OTC. Inoltre il quadro regolamentare sui requisiti patrimoniali applicabili alle attività di compensazione per il cliente è attualmente oggetto di modifica, il che crea incertezze che ostacolano l'offerta ai clienti di una serie di servizi di compensazione da parte dei partecipanti diretti.
- (6) In secondo luogo, per quanto riguarda gli accordi di compensazione indiretta, a causa della mancanza di offerta le controparti non sono attualmente in grado di accedere alle CCP diventando clienti indiretti di un partecipante diretto.
- (7) Sulla base di tali difficoltà e al fine di fornire a tali controparti un ulteriore periodo di tempo per finalizzare gli accordi di compensazione necessari, è opportuno rinviare le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3. Tuttavia è già stato tenuto conto degli incentivi a centralizzare la gestione dei rischi all'interno di un gruppo in relazione alle operazioni infragruppo e il rinvio delle date non ha alcun impatto su tali incentivi e sulle date riguardanti taluni derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GUL 195 del 20.7.2016, pag. 3).

- (8) Alla luce delle conseguenze positive derivanti dall'introduzione di accordi di compensazione e per evitare la duplicazione degli sforzi nei preparativi per la compensazione di diverse classi di attività soggette all'obbligo di compensazione, è opportuno allineare le nuove date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla categoria 3.
- (9) È pertanto opportuno modificare i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (11) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/592, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;».

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
